



Tribunale Ordinario di Palermo
Sezione Seconda Civile
Rifugiati – Protezione Internazionale
6638 2017

In composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Fabrizio Zagarella;
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25/07/2017, ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Nel procedimento iscritto al n° 6638/2017 R.G. promosso da:

██████████ n. a Salemi il 31/12/1999, n.q. di tutore
del minore ██████████, n. nello Stato di Cote d'Ivoire (Costa d'Avorio) il
10/01/2000, elett.te dom.to a Palermo nella via Catania n. 15 presso l'AVV. CAMALO'
ROBERTA, col patrocinio dell'AVV. TRAMONTE CARLO del Foro di Trapani
(carlo.tramonte@avvocatitrapani.legalmail.it), ammesso a patrocinio a carico dell'Erario
della Repubblica Italiana con delibera C.O.A. di (n° e data della delibera Consiglio Ordine
Avvocati di Foro di

Ricorrente

CONTRO

MINISTERO INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE DI TRAPANI

Resistente

AVVERSO

Il provvedimento Prot. EST TP1421/16 emesso dalla Commissione Territoriale di Trapani
del 31/01/2017, notificato il 16/03/2017 e con cui sono state negate all'istante sia la
protezione sussidiaria di cui agli artt. 14 e 17 del D. Lgs n. 251/2007 sia la protezione
umanitaria di cui all'art. 5, comma 6°, del D. Lgs n. 286/1998.

*****SSS*****

Questioni preliminari:

Va rammentato che l'odierno procedimento ha ad oggetto il diritto soggettivo del ricorrente alla protezione indicata, sicché il giudice deve pervenire alla decisione sulla spettanza o meno del diritto invocato e non può limitarsi al mero annullamento del diniego amministrativo, ciò perché le questioni relative alla fase amministrativa appaiono ininfluenti ai fini del procedimento giurisdizionale (Cass. civ. sez. VI-1: 3/09/2014 n. 18632), e come tale ogni relativa questione risulta superata da ogni altra introdotta in questa sede (Cass. civ. n. 26480/2011).

Sulla protezione sussidiaria richiesta

1. Il cittadino di un paese terzo o apolide può essere riconosciuto *persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria* laddove non goda dei requisiti per ricevere il riconoscimento dello status di rifugiato ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese ove in precedenza aveva posto la sua dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un *grave danno* e pertanto, per tale condizione di rischio, non può avvalersi della protezione di tal paese (Art. 2, lett. f), Dir. 2011/95/UE; art. 2, lett. g), D. Lgs 251/2007).
2. **Sul concetto di danno grave**
Ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. N. 251/2007 sono considerati danni gravi:
 - a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte (*a tal riguardo la distinzione non è tautologica poiché inferisce la fonte di irrogazione della morte al richiedente tutela, cioè se trattasi di sanzione stabilita e/o minacciata da gruppi armati non statuali né legittimi, ovvero se irrogata mediante una pronuncia legittima di un organismo statale del luogo di provenienza del richiedente*).
 - b) La tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine;
 - c) La minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. (Il requisito della individualità della minaccia deve essere inteso alla luce delle direttive interpretative della C.G.U.E., secondo cui l'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi

peculiari della sua situazione personale e l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali viene deferita una decisione di rigetto di tale domanda, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Corte di Giustizia UE, sent. 17/02/2009, nel proc. n.º C-465/07, Elgafaji): (del pari: anche Cass. civ. sez. VI-1, 30/07/2015 n. 16202).

3. Sui motivi spiegati col ricorso del 13/04/2017, depositato il 14/04/2017.

Il ricorrente affida le sue implorative di riforma del decreto della Commissione territoriale del 31/01/2017, al rilievo della pendenza nel territorio della Costa d'Avorio della condizione di guerra civile perenne insorta da molti anni e che coinvolgono la coalizione politica salita al potere col presidente Assan Ouattara, sostenuto dalla comunità internazionale, e l'altra coalizione dei sostenitori del rimosso presidente Gbagbo.

Assume col suo ricorso il sig. [REDACTED] che conseguenza degli scontri e delle persecuzioni fraposte da entrambi gli schieramenti, hanno determinato le più gravi conseguenze a carico della popolazione civile che subisce le violenze di ogni tipo.

Tale stato di cose evidenzerebbe il pericolo concreto in cui incorrerebbe [REDACTED] in ipotesi di rientro nel suo paese, meritando pertanto il riconoscimento della protezione di cui all'evocato art. 17 del decreto legislativo n. 251/07.

Ritiene questo giudice che, alla luce della giurisprudenza della corte di Giustizia europea e dell'interpretazione fornita dal Supremo Collegio nazionale, la domanda di protezione sussidiaria debba essere accolta.

1. Osserva il decidente che al proposito possano serenamente operare in favore del giovane [REDACTED] gli effetti dipendenti dal verificarsi sul territorio della Costa d'Avorio, da cui perviene il minore [REDACTED] di tutte le circostanze evidenziate dall'art. 2, lettere f) e g) del Decreto legislativo n.º 251 del 2007.

Va rammentato che la materia inerente il riconoscimento della protezione internazionale è disciplinata dall'art. 2, comma 1º, lett. c) e lettera f) del d.lgs.

n.251/07. Contale ultima comma/lettera è stata attuata la direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione ai cittadini di paese terzi ed apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

Come si è visto nel caso *de quo* non può parlarsi di condizione di *refugiato* quella presentata da [REDACTED] poiché manca la prova o, almeno, il sospetto di ragionevole verificaione, di *atti di persecuzione* per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un gruppo sociale; tuttavia appaiono ricorrenti i requisiti per usufruire della protezione di cui all'art. 14 del D. l.vo n. 251/07.

L'art. 2, comma 1°, lett. g) e h) del D. l.vo 251/07, conformemente a quanto stabilito dall'art. 2, comma 1°, lett. F9 e lett. G) del D. l.vo n. 25/2008, definisce “ *persona ammissibile alla protezione sussidiaria*” il cittadino straniero il quale non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono gravi motivi di ritenere che, se tornasse nel paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto, e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione del suo Paese.”

Va dunque verificato se sussista la sussistenza o verosimile probabilità di accadimento di un danno grave a carico del ricorrente in ipotesi di rientro nel suo paese di origine. E al proposito è, come sopra riportato pedissequamente, **Part. 14 lett. C)** individua tale danno: “ *nella minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale*”.

2. Orbene: non può dubitarsi che lo stato di perenne contrasto sul territorio della grande repubblica equatoriale ivoriana, creatosi, dapprima, con la presidenza del gen. Gbagbo, e poi con la sua destituzione in conseguenza delle elezioni politiche che lo hanno dato per sconfitto nel 2011, di fronte alla elezione di Assan Ouattara, per la produzione di scontri violenti fra gruppi politici armati, ha fatto precipitare l'intero territorio ivoriano in uno stato di conflitto armato interno perenne che non solo destabilizza l'intera gestione amministrativa della nazione ivoriana ma ha provocato la integrale invivibilità di territori importanti per la popolazione.

Va chiarito, al proposito, che [REDACTED] proviene dalla città di Abidjan, capitale della Costa d'Avorio, città che pur essendo moderna ed evoluta secondo criteri pressoché occidentali assume dimensioni così consistenti per l'amministrazione del presidente Ouattara da essere divenuta incontrollabile

sotto il profilo dell'ordine pubblico. Al riguardo i siti web internazionali ne danno contezza piena.

Ne consegue che sussiste pienamente il requisito di cui alla richiamata lettera c) dell'art. 14.

Non potendo il ricorrente rientrare nel suo paese nè la Repubblica italiana costringerlo a subire il danno sopra evidenziato, va concessa la protezione sussidiaria in parola.

Sulla domanda di protezione umanitaria:

1. Da quanto sopra riconosciuto, scaturisce l'assorbimento nella superiore disposizione della domanda inerente alla protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6°, del D. L.vo n. 286/2008.

Sulle spese del procedimento

Ritenuto di dover liquidare le spese del gratuito patrocinio a carico dell'Erario dello Stato che risulta così soccombente ex art. 91 c.p.c., e con separato decreto, giusta l'art. 83, comma 3°, del D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 783, della L. n. 208/2015 – Legge di stabilità 2016):

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:

- dichiara la sussistenza in capo al sig. [REDACTED] n. ad Abdijian (Cote d'Ivoire) il 10/01/2000, dei requisiti per ottenere la protezione di cui all'art. 14 Del D. lgs n. 251/2007 in riferimento agli artt. 2, comma 1°, lett. g) e h) del D. lvo 251/07, conformemente a quanto stabilito dall'art. 2, comma 1°, lett. F e lett. G) del D. lvo n. 25/2008;
- dispone che l'Autorità amministrativa provveda al rilascio in favore del sig. [REDACTED] del relativo permesso di soggiorno quinquennale a decorrere da questa data;
- grava sull'Erario della Repubblica italiana le spese del procedimento che liquida con separato decreto.
- manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti ed al Pubblico Ministero in sede della presente ordinanza.

Così deciso a Palermo il giorno 25 luglio 2017 e chiuso il verbale alle ore 16,25.

Il Giudice

Fabrizio Zagarella



5

"Depositato in Cancelleria"

Palermo, li 01-08-2017

IL CANCELLIERE
Dr.ssa Evira Andriolo